

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 29 LUGLIO 2013

N. 105



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
4/BA 5 luglio 2013, n. 2

D.G.R. n. 1157/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 4/BA

Pag. 24898

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
1/BR 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 1/BR

Pag. 24922

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
5/FG 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 5/FG

Pag. 24946

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
6/FG 2 luglio 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 6/FG

Pag. 24970

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
2/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 2/LE

Pag. 24994

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
3/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 3/LE

Pag. 25018

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
5/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 5/LE

Pag. 25042

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
6/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 6/LE

Pag. 25066

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
7/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 7/LE

Pag. 25090

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
9/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 9/LE

Pag. 25115

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
11/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 11/LE

Pag. 25139

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
11/LE 5 luglio 2013, n. 3

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 18/06/2013

Pag. 25163

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
3/TA 21 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 3/TA

Pag. 25185

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO
5/TA 21 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 5/TA

Pag. 25209

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA -
ARO 4/BA 5 luglio 2013, n. 2

**D.G.R. n. 1157/2013 - Procedure sostitutive.
Costituzione dell'ARO 4/BA**

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20

agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge";

VISTA la DGR 1157 del 18/06/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione dell'ARO 4/BA, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 4/BA;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/06/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 4/BA per il giorno 28/06/2013 ore 15:00 presso il Comune di Grumo Appula;

DATO ATTO che alla riunione su indicata con la partecipazione di:

- D'AMORE Francesco, Segretario dell'Unione dei Comuni UNICAM,
 - VALENTE Alesio, Sindaco del Comune di Gravina,
 - SPANO Vito, Avvocatura del Comune di Gravina,
 - GRILLO Maddalena, Assessore all'ambiente del Comune di Gravina,
 - GERONIMO Michele, Sindaco del Comune di Toritto,
 - DI MEDIO Maria Pia, Sindaco del Comune di Cassano delle Murge,
 - FAUSTINO Francesco, Dirigente del Comune di Altamura,
 - COLONNA Michele, Consigliere delegato del Comune di Altamura,
 - BUONAMASSA Giovanni, Dirigente del Comune di Altamura,
 - CAPPIELLO Domenico, Assessore del Comune di Altamura,
 - D'AMBROSIO Michele, Sindaco del Comune di Santeramo in Colle,
 - D'ATRI Michele, Sindaco del Comune di Grumo Appula,
 - MAZZEO Giuseppe, Vicesindaco del Comune di Grumo Appula,
- è emerso che:
- i Comuni dell'ARO 4/BA hanno avviato la costituzione dell'Unione dei Comuni per la gestione

associata del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rsu in data antecedente la pubblicazione delle disposizioni regionali su indicate, ed in particolare della DGR 2877/2012;

- i Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto e Poggiorsini hanno approvato all'unanimità gli atti costitutivi e statutari dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia - UNICAM;
- in data 20/06/2013 nell'incontro presso la sala consiliare del Comune di Bari tra i rappresentanti dei Comuni dell'ARO 4/BA e i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'ATO BA, i Comuni di Altamura e Cassano delle Murge hanno espresso la volontà di convenzionarsi con l'Unione dei Comuni - UNICAM, riservandosi di aderire alla citata Unione allorquando vengano recepite alcune modifiche statutarie;
- il Sindaco del Comune di Cassano delle Murge ha evidenziato alcune criticità di natura contabile ed economica relative alla forma associativa individuata dagli altri Comuni dell'ARO 4/BA, alla luce delle disposizioni normative nazionali, ribadendo, come da documento consegnato, la volontà di aderire all'Unione, previa rielaborazione degli atti costitutivi e statutari, o in alternativa di adottare l'istituto della convenzione, come da intese raggiunte nell'incontro del 20/06/2013;
- il Consiglio Comunale di Altamura in data 16/05/2013 ha espresso l'intenzione di aderire all'Unione dei Comuni, previo adeguamento dello statuto alle prescrizioni contenute nella DGR 577/2013 ed alle previsioni di cui all'art. 32 del TUEL; lo stesso ha espresso, tra l'altro, le medesime perplessità del Sindaco del Comune di Cassano delle Murge, ribadendo la volontà, come da documentazione consegnata, di approvare un testo di convenzione tra l'UNICAM e i Comuni di Cassano delle Murge ed Altamura, conformemente alle intese raggiunte nell'incontro del 20/06/2013;

CONSIDERATO pertanto che, come su descritto, dall'esito delle riunioni svolte in data 17/06/2013 e 20/06/2013 tra i Comuni dell'ARO 4/BA e l'Ufficio di Presidenza dell'ATO, è stata raggiunta l'intesa sulla forma associativa da adottare per l'ARO 4/BA, che consiste nella convenzione, ex art. 30 del TUEL, tra i Comuni dell'U-

nione dei Comuni dell'Alta Murgia (UNICAM) e i Comuni di Altamura e Cassano delle Murge;

CONSIDERATO che la documentazione consegnata dai rappresentanti dei Comuni di Cassano delle Murge ed Altamura e dal Segretario dell'UNICAM nell'incontro del 28/06/2013, conferma gli esiti della riunione del 20/06/2013, riportando in allegato la bozza di convenzione tra i Comuni di Altamura e Cassano delle Murge e l'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia (UNICAM);

RITENUTO opportuno tenere in considerazione nel presente provvedimento l'orientamento mostrato dai Comuni, in particolar modo nella riunione del 20/06/2013 su indicata, al fine di addivenire ad una soluzione che tenga conto dei provvedimenti già adottati dai Comuni dell'ARO 4/BA e delle ultime proposte avanzate negli ultimi incontri;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario, alla luce delle volontà espresse dai Comuni nell'incontro svoltosi in data 28/06/2013, redigere il testo della convenzione dell'ARO 4/BA tra i Comuni di Cassano delle Murge ed Altamura e l'Unione di Comuni dell'Alta Murgia (UNICAM), in conformità a quanto disposto dalla DGR 1157/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 1157/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostantive relative alla costituzione dell'ARO 4/BA, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione dell'ARO 4/BA, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2013;
3. di nominare:
 - L'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia - UNICAM, quale Ente capofila e sede dell'Assemblea dell'ARO 4/BA;
 - il Presidente dell'UNICAM, Dott. Alesio Valente, quale Presidente dell'ARO 4/BA;
 - il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle, Prof. Michele D'Ambrosio, quale Vicepresidente dell'ARO 4/BA;
 - il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia, Dott. Francesco D'Amore, quale Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 4/BA;
 - il Segretario generale del Comune di Santeramo in Colle dell'ARO 4/BA, la dott.ssa Giacinta Sinante Colucci, quale segretario dell'ARO 4/BA;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 4/BA l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, da costituirsi entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 4/BA l'attivazione delle procedure, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 4/BA entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 4/BA e all'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia (UNICAM), a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 4/BA
CONVENZIONE ARO 4/BA
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA
UNICAM ED I COMUNI DI CASSANO DELLE MURGE ED ALTAMURA

riguardanti l'Ambito di Raccolta Ottimale – A.R.O. – n. 4 della Provincia di Bari

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di luglio, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 4/BA dott. Giovanni Campobasso,

premessi che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 4 della Provincia di (Bari) costituito dai Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Toritto e Poggiorsini;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 18/06/2013 n. 1157 è stato nominato il Dott. Giovanni Campoobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 4/BA, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 1157/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di

razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 4/BA n. 2 del 05/07/2013, l'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia (UNICAM) e i Comuni di Altamura e Cassano delle Murge, rientranti nel bacino A.R.O. n. 4 () della Provincia di Bari, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio

specificati di seguito .

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 4 -Provincia di Provincia di Bari", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra gli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 4 – Provincia di Provincia di Bari)

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 4 della Provincia di della Provincia di Bari con sede, in prima istanza, presso la sede

dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia - UNICAM.

L'Assemblea è composta dai Sindaci, o loro Assessori delegati, dei sette Comuni; inoltre è possibile conferire delega all'Unione dei Comuni da parte dei Comuni che la costituiscono.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11

della l.r. 24/2012;

- c) approvazione del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti

urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Presidente dell'ARO, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 4/BA n. 2 del 05/07/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.
2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti locali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 05/07/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a

maggioranza assoluta.

L'Ente del rappresentante eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O..

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso l'Ente capofila insieme ai verbali delle sedute. Il Sindaco può delegare inoltre, con le medesime modalità, il rappresentante dell'Unione dei Comuni UNICAM.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote (per popolazione, censita al 31/12 dell'ultima rilevazione ISTAT), degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono

preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Enti. In caso di inerzia dei singoli Enti, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'Assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DELL'ENTE CAPOFILA)

1. L'Ente capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il rappresentante dell'Ente capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. L'Ente capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 4/BA" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo gli Enti associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. L'Ente capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio degli Enti costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta

di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli Enti associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. L'Ente capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso l'Ente sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione

della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è centro di spesa ed opera come stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 4/BA relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli Enti a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto

aggiudicato relativo a ciascun ente associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata all'Ente capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo dell'Ente capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo dell'Ente capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa dell'Ente Capofila e/o degli uffici degli Enti convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale dell'Ente capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza

propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,

- definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio degli Enti costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di

stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Ente;

- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 4/BA;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco o componente delegato della Giunta Comunale, ovvero rappresentante dell'Unione dei Comuni per i Comuni aderenti all'UNICAM.

2. Gli Enti Locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L.

214/2011;

- b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dall'Ente capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Gli Enti convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto

dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti muni convenzionati.

6. Gli Enti locali mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Responsabile dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano gli Enti associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Enti dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico dell'Ente inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli Enti locali si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a

costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13
(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 4/BA n.

2.

2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dagli Enti partecipanti.

3. Ciascun Ente potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14
(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15
(REGISTRAZIONE)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 4/BA

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 1/BR 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 1/BR

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando l'Ing. Federico Cangialosi quale Commissario ad Acta per l'ARO 1/BR;

VISTA la DGR 1007 del 28/05/2013 che dispone la sostituzione del Commissario ad Acta dell'ARO 1/BR Ing. Federico Cangialosi, nominato con DGR 957/2013, con il Dott. Giovanni Campobasso;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 22/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 1/BR per il giorno 04/06/2013 ore 15:00 presso il Palazzo di Città di Brindisi;

CONSIDERATO che l'ARO in questione risulta coincidente con il soppresso Consorzio ATO BR/2 ed inoltre interessato da una gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- RIPA Salvatore, Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino,
- PETARRA Marcello, Assessore all'Ambiente di Torre Santa Susanna,
- DE GIORGI Antonio, Sindaco di Latiano,
- POMARICO Cosimo, Sindaco di Oria,
- ELIA Lorenzo, Assessore all'Ambiente di Ceglie Messapica,
- NIGRO Francesco, Sindaco di Villa Castelli,
- MARGHERITI Giuseppe, Sindaco di Erchie,
- IACULLI Margherita, Commissario Prefettizio di Francavilla Fontana.

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- tutti i Comuni dell'ARO hanno approvato il testo di convenzione con emendamento all'art. 6, ad eccezione del Comune di Francavilla Fontana che ha approvato il testo *ex* DGR 2877/2012, e San Pancrazio Salentino che ha approvato un emendamento all'art. 11;
- la maggioranza dei Comuni dell'ARO hanno indicato il Comune di San Pancrazio Salentino quale Comune capofila, mentre i Comuni di Fran-

cavilla Fontana ed Erchie hanno indicato il Comune di Francavilla Fontana come Comune capofila;

RITENUTO opportuno tenere in considerazione nel presente provvedimento l'orientamento mostrato dai Comuni nella riunione di cui sopra al fine di addivenire ad una soluzione conforme all'assetto di *governance* indicato;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 1/BR, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 e di rispettare, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostantive relative alla costituzione dell'ARO 1/BR, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;

2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione dell'ARO 1/BR, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2013;

3. di nominare:

- il Comune di San Pancrazio Salentino quale Comune capofila dell'ARO 1/BR;
- il Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino Dott. Salvatore Ripa, quale Presidente dell'ARO 1/BR;
- il Sindaco del Comune di Erchie Sig. Giuseppe Margheriti, quale Vicepresidente dell'ARO 1/BR;
- il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 1/BR il Dott. Flavio Lecciso, dipendente del Comune di Latiano;
- il Segretario dell'ARO 1/BR, la dott.ssa Maria Antonietta Lupoli, segretario generale del Comune di Francavilla Fontana;

4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 1/BR l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, da costituirsi entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 1/BR l'attivazione delle procedure, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 1/BR entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 1/BR, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 1/BR
CONVENZIONE ARO 1/BR
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 1 DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 1/BR dott. Giovanni Campobasso,

premessso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 1 della Provincia di Brindisi, costituito dai Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Erchie, Oria, Latiano, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e Villa Castelli;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato l'ing. Federico Cangialosi, quale Commissario ad Acta per l'ARO 1/BR, successivamente sostituito con DGR 1007/2013 dal Dott. Giovanni Campobasso, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR

957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 1/BR n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Erchie, Oria, Latiano, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e Villa Castelli, rientranti nel bacino A.R.O. n. 1 della Provincia di Brindisi, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e

la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito .

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione tra Enti denominata "A.R.O. n. 1 – Provincia di Brindisi", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 1 – Provincia di Brindisi)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale A.R.O. n. 1 della Provincia di Brindisi con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5**(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio

dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 1/BR n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote

(in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e

nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7**(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)**

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente :
 - rappresentare l'assemblea;
 - convocare e presiedere l'assemblea;
 - nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8**(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)**

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.
3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 1/BR" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di

ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9
(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 1/BR relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto

dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 1/BR;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n.

24;

- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei

confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 1/BR n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche

intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 1/BR.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 1/BR

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 5/FG 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 5/FG

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando l'Ing. Federico Cangialosi quale Commissario ad Acta per l'ARO 5/FG;

VISTA la DGR 1007 del 28/05/2013 che dispone la sostituzione del Commissario ad Acta dell'ARO 5/FG Ing. Federico Cangialosi, nominato con DGR 957/2013, con il Dott. Giovanni Campobasso;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 20/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 5/FG per il giorno 30/05/2013 ore 11:00 presso il Palazzo di Città di Foggia;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- RUO Rocco, Assessore del Comune di Carpino,
- CAPPETTA Francesco, Commissario Prefettizio del Comune di Sannicandro Garganico,
- FINO Raffaele, Vicesindaco del Comune di San Marco in Lamis;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- Diversi Comuni non hanno approvato la convenzione nei rispettivi Consigli Comunali;
- I Comuni hanno espresso la volontà di determinare i costi di finanziamento dell'ufficio comune di ARO in relazione all'affluenza turistica nei Comuni rientranti nell'ARO;
- I Comuni hanno proposto di demandare gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del nuovo servizio alla stazione unica appaltante della Provincia di Foggia;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 5/FG e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto

dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 5/FG, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione dell'ARO 5/FG, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:
 - il Comune di San Nicandro Garganico quale Comune capofila dell'ARO 5/FG;
 - il Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico Avv. Pier Paolo Gualano, quale Presidente dell'ARO 5/FG;

- il Sindaco del Comune di Rodi Garganico Dott. Nicola Pinto, quale Vicepresidente dell'ARO 5/FG;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 5/FG, Arch. Antonio Di Nauta, dipendente del Comune di Cagnano Varano;
 - il Segretario dell'ARO 5/FG il dott. Dott. De Bonis Paolo Giovanni, segretario generale del Comune di Sannicandro Garganico;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 5/FG l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
 5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 5/FG l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 5/FG entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
 6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 5/FG, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 5/FG
CONVENZIONE ARO 5/FG
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 5 DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 5/FG dott. Giovanni Campobasso,

premessò che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 5 della Provincia di Foggia, costituito dai Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato l'ing. Federico Cangialosi, quale Commissario ad Acta per l'ARO 5/FG, successivamente sostituito con DGR 1007/2013 dal Dott. Giovanni Campobasso, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR

957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/FG n. 2 del 18/06/2013 si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, rientranti nel bacino A.R.O. 5 della Provincia di Foggia, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione

associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 5 - Provincia di Foggia", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 5 – Provincia di Foggia)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 5 della Provincia di Foggia con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5**(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in

- sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
 - d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
 - e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
 - f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
 - g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
 - h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di

febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/FG n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45

giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7**(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)**

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente :
 - rappresentare l'assemblea;
 - convocare e presiedere l'assemblea;
 - nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8**(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)**

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.
3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 5/FG" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9**(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)**

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 5/FG relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato di € 0,25 per ogni abitante per i Comuni aventi coefficiente di picco[C_p] maggiore di 1,8 (C_p definito dalla DGR 2147/2012). Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo

devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo

- 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale

20/08/2012, n.24;

- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 5/FG;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul

territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;
- b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto,

ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di

ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/FG n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14**(RINVIO)**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15**(REGISTRAZIONE)**

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 5/FG.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 5/FG

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 6/FG 2 luglio 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 6/FG

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *"i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge"*;

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando l'Ing. Federico Cangialosi quale Commissario ad Acta per l'ARO 6/FG;

VISTA la DGR 1007 del 28/05/2013 che dispone la sostituzione del Commissario ad Acta dell'ARO 6/FG Ing. Federico Cangialosi, nominato con DGR 957/2013, con il Dott. Giovanni Campobasso;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 20/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 6/FG per il giorno 30/05/2013 ore 12:00 presso il Palazzo di Città di Foggia;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- GIALLELLA Raimondo, Sindaco del Comune di Pietramontecorvino,
- DE VITA Pasquale, Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro,
- PICCIRILLI Mauro, Sindaco del Comune di Casavecchio di Puglia,
- D'AMELIO M. Giovanna, Vicesindaco del Comune di Carlantino,
- VENDITTI Massimo, Sindaco del Comune di Celenza Valfortore,
- DI PASQUA Francesco, Assessore del Comune di Volturino,
- CICHETTI Ernesto, Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia,
- LONGO Giuseppe, Segretario generale del Comune di Pietramontecorvino

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- Diversi Comuni non hanno approvato la convenzione nei rispettivi Consigli Comunali;
- in particolare, il Comune di Carlantino non ha condiviso la gestione associata del servizio, esprimendo perplessità in relazione all'aspetto economico;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei

principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 6/FG e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 6/FG, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione dell'ARO 6/FG, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:

- il Comune di Pietramontecorvino quale Comune capofila dell'ARO 6/FG;
 - il Sindaco del Comune di Pietramontecorvino Dott. Raimondo Giallella quale Presidente dell'ARO 6/FG;
 - il Sindaco del Comune di Carlantino Ing. Dino D'Amelio, quale Vicepresidente dell'ARO 6/FG;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/FG, Arch. Giuseppina Iacobbe, dipendente del Comune di Pietramontecorvino;
 - il Segretario dell'ARO 6/FG il dott. Longo Giuseppe, Segretario generale del Comune di Pietramontecorvino;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 6/FG l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
 5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 6/FG l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 6/FG entro 90 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
 6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 6/FG, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 6/FG
CONVENZIONE ARO 6/FG
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 6 DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 6/FG dott. Giovanni Campobasso,

premessato che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 6 della Provincia di Foggia, costituito dai Comuni di Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Motta Monte Corvino, Pietra Monte Corvino, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato l'ing. Federico Cangialosi, quale Commissario ad Acta per l'ARO 6/FG, successivamente sostituito con DGR 1007/2013 dal Dott. Giovanni Campobasso, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;

- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 6/FG n. 2 del 02/07/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Motta Monte Corvino, Pietra Monte Corvino, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino, rientranti nel bacino A.R.O. 6 della Provincia di Foggia, giusta perimetrazione

approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 6 - Provincia di Foggia", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 6 – Provincia di Foggia)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 6 della Provincia di Foggia con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5**(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e

trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle

esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 6/FG n. 2 del 02/07/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.
2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 02/07/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione

mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni,

quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni

dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente :
 - rappresentare l'assemblea;
 - convocare e presiedere l'assemblea;
 - nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.
3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 6/FG" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria

competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9**(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)**

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 6/FG relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;

b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 1,00 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo

devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo

184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale

20/08/2012, n.24;

- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 6/FG;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul

territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto,

ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di

ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 6/FG n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14**(RINVIO)**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15**(REGISTRAZIONE)**

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 6/FG.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 6/FG

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 2/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 2/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui

all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 2/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 2/LE per il giorno 31/05/2013 ore 13:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- GIOVANNICO Costantino, Sindaco del Comune di Lizzanello,
- POTI' Marco, Sindaco del Comune di Melendugno,
- ROMANO Andrea Paolo F., Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce,
- FOGGETTI Samuela, Consigliere del Comune di San Donato di Lecce,
- MATTEI Giuseppe, Vicesindaco del Comune di Calimera,
- LOMBARDI Michele, Sindaco del Comune di Cavallino,
- VANTAGGIATO Maria Fedela, Sindaco del Comune di Caprarica,
- MELLO Vito, Assessore del Comune di San Pietro in Lama;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- Come noto, il Comune di Martignano ha impugnato i provvedimenti regionali attinenti al nuovo assetto organizzativo e gestionale dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto;
- Nessun Comune dell'ARO ha approvato il testo di convenzione in Consiglio Comunale a causa della mancata unanime condivisione del documento;
- Il Comune di Melendugno ha dichiarato che nella riunione tenutasi in data 26/03/2013 tra i Comuni dell'ARO, si è predisposta una bozza di convenzione, largamente condivisa dai Comuni presenti, ad eccezione del Comune di Cavallino e San Donato di Lecce;
- I Comuni di Cavallino e San Donato di Lecce hanno manifestato delle criticità contenute nel testo di convenzione su indicato, che evidenzia delle modifiche ritenute illegittime allo schema di convenzione *ex* DGR 2877/2012;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Melendugno in data 31/05/2013 avente in allegato il testo di convenzione su indicato;

VISTO il contenuto della nota trasmessa dal Comune di Melendugno in data 05/06/2013 che conferma l'adesione di tutti i Comuni dell'ARO al testo predisposto nell'incontro tenutosi in data 26/03/2013, ad eccezione dei Comuni di Cavallino, San Donato di Lecce e Martignano;

RITENUTO di dover prendere atto della volontà marcatamente maggioritaria dei Comuni, tesa ad individuare il Presidente con modalità differenti rispetto al riconoscimento del criterio di popolarità dei Comuni;

DATO ATTO che tale percorso ha visto il Comune di Melendugno sostanziale promotore dell'iniziativa su citata;

RITENUTO comunque necessario mantenere per gli altri aspetti del sistema di *governance* il modello proposto dalla Regione Puglia con DGR 2877/2012;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 2/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

zioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostantive relative alla costituzione dell'ARO 2/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa, considerato che la maggior parte dei Comuni

dell'ARO ha condiviso una bozza di convenzione;

2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione dell'ARO 2/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:
 - il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO 2/LE;
 - il Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Potì, quale Presidente dell'ARO 2/LE
 - il Sindaco del Comune di San Donato di Lecce Dott. Ezio Conte, quale Vicepresidente dell'ARO 2/LE;
 - il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente del Comune di Vernole;
 - il Segretario dell'ARO 2/LE il dott. Cosimo Perrone, segretario generale del Comune di Cavallino;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 2/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 2/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 2/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 2/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE
CONVENZIONE ARO 2/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 2 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecimiladici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessi che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 2 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 2/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR

957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole, rientranti nel bacino A.R.O. 2 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento,

l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 2 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 2 – Provincia di Lecce)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 2 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5**(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio

dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote

(in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e

nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7**(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)**

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente :
 - rappresentare l'assemblea;
 - convocare e presiedere l'assemblea;
 - nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8**(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)**

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.
3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 2/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di

ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9
(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.
2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 2/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.
3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.
4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:
 - a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
 - b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto

dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 2/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n.

24;

- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei

confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n. 2 del 18/06/2013.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche

intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 2/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 2/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 3/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 3/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 3/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 3/LE per il giorno 31/05/2013 ore 15:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che i Comuni dell'ARO in questione sono costituiti in Unione di Comuni "UNION3" ex art. 32 d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- ALBANO Salvatore, Sindaco del Comune di Porto Cesareo,
- ERROI Giancarlo, Assessore all'Ambiente di Leverano,
- ROSAFIO Giuseppe, Sindaco di Copertino,
- LITTI Vito, Assessore all'Ambiente di Lequile,
- MAZZOTTA Giancarlo, Sindaco di Carmiano,
- MADARO Giovanni, Sindaco di Arnesano;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- tutti i Comuni dell'ARO hanno approvato il testo di convenzione, ad eccezione del Comune di Carmiano;
- nel dicembre 2012 il Consiglio dell'Unione ha espresso la volontà di aggiungere alle funzioni esercitate dall'Unione, e previste nello Statuto, la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO;
- i Comuni di Copertino e Veglie non hanno ratificato nei rispettivi Consigli Comunali la deliberazione di Consiglio dell'Unione su indicata;

RITENUTO pertanto che dalla riunione non è emerso un orientamento prevalente per l'individuazione della forma associativa da adottare per l'ARO 3/LE;

CONSIDERATO che non appare opportuno sostituirsi ai Comuni nell'approvazione di atti tesi

alla partecipazione e/o alla modificazione statutaria di Unioni già esistenti e operanti su altre materie;

RITENUTO doveroso procedere, pertanto, alla costituzione dell'ARO mediante l'istituto della convenzione che auspicabilmente potrà essere assorbita nell'Unione, allorquando sarà formalmente completato il processo di modifica statutaria;

RITENUTO quindi necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 3/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostantive relative alla costituzione dell'ARO 3/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;

2. di approvare il testo della convenzione dell'ARO 3/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;

3. di nominare:

- il Comune di Copertino quale Comune capofila dell'ARO 3/LE;
- il Sindaco del Comune di Copertino Avv. Giuseppe Rosafio, quale Presidente dell'ARO 3/LE;
- il Sindaco del Comune di Leverano Avv. Giovanni Zecca, quale Vicepresidente dell'ARO 3/LE;
- il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 3/LE, l'Ing. Claudio Laricchia, dipendente del Comune di Copertino;
- il Segretario dell'ARO 3/LE il dott. Pierluigi Cannazza, segretario generale del Comune di Carmiano;

4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 3/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, da costituirsi entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 3/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 3/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 3/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 3/LE
CONVENZIONE ARO 3/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 3 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecim il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 3/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 3 costituito dai Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 3/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n.

24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 3/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie, rientranti nel bacino A.R.O. 3 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio

specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 3 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 3 – Provincia di Lecce)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 3 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni

- associati, per la formale approvazione;
- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
 - d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
 - e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
 - f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
 - g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
 - h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti

urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 3/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a

maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati

delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 3/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle

procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 3/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno

nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o

degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei

servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore

del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 3/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11
(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le

procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza,

gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti

associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva

competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di emanazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 3/LE n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 3/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 3/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 5/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 5/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 5/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 5/LE per il giorno 31/05/2013 ore 10:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- ACCOGLI Antonio, Assessore del Comune di Melpignano,
- PATICCHIO Paolo, Assessore del Comune di Castrignano de' Greci,
- ZACHEO Antonio, Assessore del Comune di Martano,
- FORTE Roberta, Vicesindaco del Comune di Galatina,
- BRUNETTA Federico, Consigliere delegato del Comune di Sogliano Cavour,
- MARIANO Sonia, Sindaco del Comune di Bagnolo,

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- I Comuni dell'ARO hanno approvato due differenti versioni della convenzione;
- La maggioranza dei Comuni dell'ARO hanno espresso la volontà di adottare il modello di *governance* dell'ARO ex DGR 2877/2012, ad eccezione dei Comuni di Bagnolo e Martano che propongono l'introduzione di una cabina di regia nell'assetto organizzativo-gestionale dell'ARO;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 5/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto

dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 5/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa, valutato che l'innovazione che introduce l'istituzione della Cabina di regia non appare offrire specifici benefici nell'organizzazione della *governance*;
2. di approvare il testo della convenzione dell'ARO 5/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:
 - il Comune di Galatina quale Comune capofila dell'ARO 5/LE;

- il Sindaco del Comune di Galatina Dott. Cosimo Montagna, quale Presidente dell'ARO 5/LE
 - il Sindaco del Comune di Melpignano, Dott.ssa Maria Addolorata Fiore, quale Vicepresidente dell'ARO 5/LE;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 5/LE, Ing. Raffaele Mittaridonna del Comune di Martano;
 - il Segretario dell'ARO 5/LE il dott. Angelo Caretto, segretario generale del Comune di Galatina;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 5/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
 5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 5/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 5/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
 6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 5/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 5/LE
CONVENZIONE ARO 5/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 5 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 5/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessi che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 5 costituito dai Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Corsi, Galatina, Martano, Melpignano, Palmariggi, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 5/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR

957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de'Greci, Corigliano d'Otranto, Corsi, Galatina, Martano, Melpignano, Palmariggi, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino, rientranti nel bacino A.R.O. 5 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147,

per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 5 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 5 – Provincia di Lecce)**

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 5 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5**(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio

dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote

(in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e

nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7**(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)**

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente :
 - rappresentare l'assemblea;
 - convocare e presiedere l'assemblea;
 - nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8**(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)**

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.
3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 5/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di

ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9
(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 5/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto

dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
 - h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
 - i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
 - j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 5/LE;
 - k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
 - l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.
- 2.** Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n.

24;

- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di

ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/LE n.

2.

2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14**(RINVIO)**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15**(REGISTRAZIONE)**

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 5/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 5/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 6/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 6/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 6/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 6/LE per il giorno 31/05/2013 ore 11:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- MENOZZI Paolo, Sindaco del Comune di Collepasso,
- COLELLA Luigi, Assessore al Bilancio del Comune di Sannicola,
- NISI Livio, Sindaco del Comune di Galatone,
- NEGRO Luigi, Sindaco del Comune di Seclì,
- LAGETTO Salvatore, Assessore all'Ambiente del Comune di Alezio,
- CAFARO Silvana, Sindaco del Comune di Neviano,
- RIA Daniele, Sindaco del Comune di Tuglie,
- LEOPIZZI Giuseppe, Segretario generale del Comune di Nardò,
- RISI Marcello, Sindaco del Comune di Nardò;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- I Comuni dell'ARO hanno approvato due differenti versioni della convenzione;
- La maggioranza dei Comuni dell'ARO ha espresso la volontà di inserire nel modello di *governance* dell'ARO una cabina di regia;
- il Comune di Nardò, pur non esprimendo la sua contrarietà a tale sistema organizzativo, ha valutato la proposta regionale *ex DGR 2877/2012* più organica;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia *ex DGR 2877/2012*, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 6/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 6/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa, valutato che l'innovazione che introduce l'istituzione della Cabina di regia non appare offrire specifici benefici nell'organizzazione della *governance*;
2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione dell'ARO 6/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;

3. di nominare:
 - il Comune di Nardò quale Comune capofila dell'ARO 6/LE;
 - il Sindaco del Comune di Nardò Avv. Marcello Risi, quale Presidente dell'ARO 6/LE
 - il Sindaco del Comune di Galatone Sig. Livio Nisi, quale Vicepresidente dell'ARO 6/LE;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 6/LE, l'arch. Martire Imperiale, dipendente del Comune di Collepasso;
 - il Segretario dell'ARO 6/LE il dott. Giuseppe Leopizzi, segretario generale del Comune di Nardò;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 6/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 6/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 6/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 6/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 6/LE
CONVENZIONE ARO 6/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 6 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciottodel mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale il Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 6 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 6/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n.

24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie, rientranti nel bacino A.R.O. 6 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3**(FINALITÀ)**

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 6 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 6 – Provincia di Lecce)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 6 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a

sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono

preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel

verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 6/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei

Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio

di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 6/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione

residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa,

tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai

sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 6/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio

rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;
- b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con

il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto,

una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per

eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15
(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 6/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 6/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 7/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 7/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *"i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge"*;

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 7/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 7/LE per il giorno 31/05/2013 ore 12:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- PESINO Giuseppe, Sindaco del Comune di Giugianello,
- URSO Luigi, Consigliere del Comune di Ortelle,
- CANDIDO Antonio, Sindaco del Comune di Spongano,
- CARROZZO Antonella, Sindaco del Comune di Diso,
- CARIDDI Luciano, Sindaco del Comune di Otranto,
- PICONESE G. Salvatore, Sindaco del Comune di Uggiano La Chiesa,
- LEUCCI Mauro, Sindaco del Comune di Botrugno,
- COLAFATI Giuseppe Luciano, Sindaco del Comune di Poggiardo,
- CRETÌ Gabriella, Sindaco del Comune di Muro Leccese,
- CAROPPO Ettore, Sindaco del Comune di Minervino di Lecce,
- FITTO Antonio, Sindaco del Comune di Maglie,
- MACCULI Silvano, Vicesindaco del Comune di Botrugno;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- I Comuni dell'ARO hanno approvato due differenti versioni della convenzione;
- La maggioranza dei Comuni dell'ARO ha espresso la volontà di inserire nel modello di governance dell'ARO una cabina di regia che svolge alcuni compiti attribuiti all'Assemblea come da DGR 2877/2012;
- Nell'ARO 7/LE si rilevano caratteristiche differenti rispetto ad altri ARO, considerata la presenza di un gestore unico per i Comuni dell'ARO

7 della Provincia di Lecce, ad eccezione del Comune di Maglie;

CONSIDERATO che tutti i Comuni dell'ARO 7/LE, ad eccezione del Comune di Maglie, presentano una gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che quasi tutti i Comuni dell'ARO hanno condiviso un testo di convenzione, basato sul testo di cui alla DGR 2877/2012, che tiene conto di tali specificità territoriali;

RITENUTO comunque necessario modificare il testo su citato, valutate talune incongruenze, anche nella direzione di razionalizzare il sistema di *governance* in presenza di una gestione unitaria in corso;

RITENUTO necessario, alla luce della numerosità dei Comuni presenti nell'ARO 7/LE e dell'esistenza di un servizio unitario, prevedere un organo intermedio nell'assetto organizzativo dell'ARO 7/LE;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostantive relative alla costituzione dell'ARO 7/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa, valutato che la gestione unitaria del servizio esistente richiede una forma organizzativa più articolata e specifica rispetto a quella prevista nello schema tipo di cui alla DGR 2877/2012;
2. di approvare, pertanto, il testo della convenzione

dell'ARO 7/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa;

3. di prevedere l'istituzione di un comitato di coordinamento composto da tre Sindaci, a supporto del Presidente e del Vicepresidente;
4. di demandare all'Assemblea il compito di eleggere i componenti del Comitato in conformità a quanto previsto nell'allegata convenzione;
5. di nominare:
 - il Comune di Maglie quale Comune capofila dell'ARO 7/LE;
 - il Sindaco del Comune di Maglie Dott. Fitto Antonio, quale Presidente dell'ARO 7/LE;
 - il Sindaco del Comune di Giuggianello Rag. Pesino Giuseppe, quale Vicepresidente dell'ARO 7/LE;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 7/LE, Dott. Giovanni Margilio, dipendente del Comune di Maglie;
 - il Segretario dell'ARO 7/LE il dott. Francesco Rosario Arena, segretario generale del Comune di Maglie;
6. di demandare all'Assemblea dell'ARO 7/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
7. di demandare all'Assemblea dell'ARO 7/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 7/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., o in alternativa;
8. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 7/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 7/LE
CONVENZIONE ARO 7/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 7 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 7/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessò che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 7 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Supersano, Surano, Uggiano La Chiesa;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 7/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;

- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 7/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Supersano, Surano, Uggiano La

Chiesa, rientranti nel bacino A.R.O. 7 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 7 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
 - 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.
- Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre

che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 7 – Provincia di Lecce)

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 7 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di

servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con

la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 7/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.
2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 5 della parte dispositiva

del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.
8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.
9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.
10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.
11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.
12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.
13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- convocare e presiedere il comitato di coordinamento;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 7/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in

entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 12 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(COMITATO DI COORDINAMENTO DELL'ARO 7/LE)

1. È istituito il comitato di coordinamento dell'ARO 7/LE composto dal Presidente, Vicepresidente e tre Sindaci, o loro Assessori delegati, avente funzioni di indirizzo nell'attività tecnico-amministrativa attinente alla gestione e controllo del servizio unitario esistente nell'ARO 7/LE.
2. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea con le medesime modalità previste dal precedente art. 6 cc. 1 e 2 della presente convenzione.
3. Il Comitato è affiancato da una struttura tecnico-amministrativa, parte integrante dell'Ufficio comune, composta dal Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO, il Direttore esecutivo del contratto esistente, e due unità di supporto, nominati dal Presidente dell'ARO.
4. Nel caso in cui il contratto di servizio unitario vigente non presenti elementi di vantaggiosità rispetto al nuovo contratto di servizio ai sensi dell'art. 14 c. 4 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., gestisce le procedure di risoluzione anticipata del contratto avvalendosi del supporto della struttura tecnico-amministrativa. In tal caso, si prevede la soppressione del Comitato di coordinamento.
5. Nel caso in cui il contratto di servizio unitario vigente presenti elementi di vantaggiosità rispetto al nuovo contratto di servizio, ai sensi dell'art. 14 c. 4 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii, il Comitato espleta le seguenti funzioni:
 - a) gestisce le procedure di aggiornamento del capitolato speciale

d'appalto del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esistente nell'ARO 7/LE, approvando il contratto aggiuntivo predisposto dalla struttura tecnico-amministrativa in conformità all'art. 14 c. 5 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

- b) approva tutti i provvedimenti necessari per il coordinamento del servizio esistente con il nuovo gestore dell'ARO 7/LE;
- c) approva tutti i provvedimenti necessari relativamente agli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture...) e tecnico-gestionali attinenti al servizio esistente;
- d) approva gli atti necessari attinenti alle materie che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea;

6. I provvedimenti relativi alla gestione esistente nell'ARO 7/LE sono di esclusiva competenza del comitato di coordinamento.

Art. 10

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 7/LE relativamente

all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun

comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza

propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 11

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,

- definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di

stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;

- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 7/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 12

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

- b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 12 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 9.

- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 10 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del

Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 13

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il

versamento di cui al precedente art. 10 c. 5 al Comune capofila.

Art. 14

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 7/LE n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 15

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 16

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a taxa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 7/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 7/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 9/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 9/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *"i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge"*;

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 9/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 9/LE per il giorno 31/05/2013 ore 16:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- DAMIANO Giovanni, Sindaco del Comune di Miggiano,
- BIASCO Antonio, Sindaco del Comune di Specchia,
- CACCIAPAGLIA Alfredo, Sindaco del Comune di Parabita,
- CATALDI Cosimo C. Tiziano, Sindaco del Comune di Matino,
- SERRANO Silvana, Sindaco del Comune di Montesano Salentino,
- CANTORO Massimo, Assessore del Comune di Ruffano,
- STEFANO Giovanni, Sindaco del Comune di Casarano,

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- I Comuni dell'ARO hanno sostanzialmente risolto le problematiche relative alle difformità presenti nei testi di convenzione approvati nei rispettivi Consigli Comunali;
- I Comuni dell'ARO, come da esito della votazione effettuata, hanno indicato il Comune di Parabita quale Comune capofila dell'ARO, il Sindaco del Comune di Parabita Alfredo Cacciapaglia quale Presidente dell'ARO, il Sindaco del Comune di Montesano Salentino Silvana Serrano quale Vicepresidente dell'ARO, il Segretario del Comune di Parabita Dott.ssa Consuelo TARTARO quale Segretario dell'ARO, il dipendente del Comune di Parabita Dott. Petrucci Giuseppe quale Dirigente responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO;

RITENUTO opportuno riconoscere l'assetto di *governance* conforme a quello proposto dai

Comuni, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 9/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 9/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare il testo della convenzione dell'ARO 9/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:
 - il Comune di Parabita quale Comune capofila dell'ARO 9/LE;
 - il Sindaco del Comune di Parabita Avv. Alfredo Cacciapaglia, quale Presidente dell'ARO 9/LE;
 - il Sindaco del Comune di Montesano Salentino D.ssa Silvana Serrano quale Vicepresidente dell'ARO 9/LE;
 - il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 9/LE, il Dott. Giuseppe Petruzzi, Dirigente del Comune di Parabita;
 - _ il Segretario dell'ARO 9/LE Dott.ssa Consuelo Tartaro, segretario generale del Comune di Parabita;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 9/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 9/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 9/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 9/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 9/LE
CONVENZIONE ARO 9/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 9 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 9/LE dott. Giovanni Campobasso,

premesso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 9 costituito dai Comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano e Specchia;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 9/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n.

24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 9/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano e Specchia, rientranti nel bacino A.R.O. 9 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3**(FINALITÀ)**

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 9 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 9 – Provincia di Lecce)**

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 9 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a

sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 9/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata biennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono

preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel

verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 9/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei

Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio

di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 9/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione

residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa,

tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai

- sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
 - d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
 - e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
 - f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
 - g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 9/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio

rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con

il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto,

una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti

associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva

competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 9/LE n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15**(REGISTRAZIONE)**

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 9/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 9/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 11/LE 18 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 11/LE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *"i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge"*;

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 11/LE;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 21/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 11/LE per il giorno 31/05/2013 ore 17:00 presso il Palazzo di Città di Lecce;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- ERRICO Francesco, Sindaco del Comune di Gallipoli,
- METALLO Donato, Sindaco del Comune di Racale,
- RAINO' Salvatore, Consigliere delegato del Comune di Taviano,
- RIA Giancarlo, Segretario generale del Comune di Taviano,
- ENDEMIONE Antonello, Assessore delegato del Comune di Melissano,
- CAMPA Leonardo, Responsabile LL.PP. del Comune di Melissano,
- RENNA Antonio E., Sindaco del Comune di Alliste,

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- Tutti i Comuni dell'ARO, ad eccezione del Comune di Racale, hanno approvato la convenzione nei rispettivi Consigli Comunali;
- Tutti i Comuni dell'ARO hanno manifestato la loro contrarietà alla perimetrazione dell'ARO 11/LE giusta DGR 2147/2012, caratterizzato da rilevanti diversità territoriali tra Gallipoli e i restanti Comuni;
- Il Comune di Gallipoli ha evidenziato alcune criticità relative al servizio di raccolta, ad oggi in proroga, chiedendo altresì la concessione di una deroga alla normativa regionale vigente;
- Non sono state fornite indicazioni al Commissario ad Acta per l'espletamento delle attività di commissariamento;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla

Regione Puglia *ex* DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 11/LE e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche in considerazione delle criticità evidenziate dal Comune di Gallipoli nell'incontro su citato, e in ragione del fatto che la valutazione della possibilità di concedere eventuali deroghe è preclusa al Commissario ad Acta;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 11/LE, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare, secondo quanto disposto dalla DGR 957/2013, il testo della convenzione dell'ARO 11/LE, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in confor-

mità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;

3. di nominare:
 - il Comune di Gallipoli quale Comune capofila dell'ARO 11/LE;
 - il Sindaco del Comune di Gallipoli Dott. Francesco Errico, quale Presidente dell'ARO 11/LE
 - il Sindaco del Comune di Alliste Avv. Antonio E. Renna, quale Vicepresidente dell'ARO 11/LE;
 - il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 11/LE, ing. Giuseppe Carmone, dipendente del Comune di Gallipoli;
 - il Segretario dell'ARO 11/LE il dott. Angelo Maria Radogna, segretario generale del Comune di Gallipoli;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 11/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 11/LE l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 11/LE entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 11/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 11/LE
CONVENZIONE ARO 11/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 11 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale il Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessi che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 11 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 11/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n.

24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano, rientranti nel bacino A.R.O. 11 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3**(FINALITÀ)**

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 11 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 11 – Provincia di Lecce)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 11 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a

sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono

preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel

verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 11/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei

Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio

di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 11/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione

residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa,

tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai

sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 11/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio

rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con

il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto,

una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per

eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15
(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 11/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 11/LE

(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 11/LE 5 luglio 2013, n. 3

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 18/06/2013

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta dell'Aro 11/LE del 18/06/2013, con il quale si è provveduto alla costituzione dell'ARO 11/LE, in adempimento a quanto previsto dalla DGR 957/2013 del 13/05/2013;

VISTA la convenzione dell'ARO 11/LE, parte integrante del Decreto su citato, che regola la gestione associata dei servizi di spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni rientranti nell'ARO in questione;

CONSIDERATO che, dalle comunicazioni intercorse tra il Commissario ad Acta ed il Segretario generale del Comune di Gallipoli, sono state rilevate alcune criticità di natura amministrativa ed operativa a quanto disposto dall'art. 15 della convenzione;

RITENUTO opportuno modificare la convenzione di cui al Decreto n. 2 del 18/06/2013, sostituendo il contenuto dell'art. 15, rubricato "Regi-

strazione", con il seguente testo "*La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.*";

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di sostituire il contenuto dell'art. 15 della convenzione di cui al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2 del 18/06/2013, con il seguente testo:
"La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso."
A tal fine si allega la pagina n. 22 della convenzione di cui al Decreto n. 2 del 18/06/2013 modificata.
2. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 11/LE, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 11/LE
CONVENZIONE ARO 11/LE
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 11 DELLA
PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale il Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE dott. Giovanni Campobasso,

premessso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

- Ottimale (A.R.O.);
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 11 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano;
 - l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l'ARO 11/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
 - il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n.

24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano, rientranti nel bacino A.R.O. 11 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3**(FINALITÀ)**

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 11 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4**(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 11 – Provincia di Lecce)**

E' istituita l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 11 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a

sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;

- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono

preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel

verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 11/LE" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei

Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio

di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O. 11/LE relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione

residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa,

tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai

sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 11/LE;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio

rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con

il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto,

una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune

inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13
(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 11/LE n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14
(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15
(REGISTRAZIONE)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 11/LE
(Dott. Giovanni Campobasso)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 3/TA 21 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 3/TA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *"i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge"*;

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando l'ing. Domenico Lovascio quale Commissario ad Acta per l'ARO 3/TA;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 22/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 3/TA per il giorno 03/06/2013 ore 10:00 presso il Palazzo di Città di Taranto;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- TARASCO Antonio, Sindaco del Comune di Palagiano,
- GUGLIOTTI Giovanni, Sindaco del Comune di Castellaneta,
- DE PALMA Vito, Sindaco del Comune di Ginosa,
- TAMBURRANO Martino, Sindaco del Comune di Massafra;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- Tutti i Comuni dell'ARO, ad eccezione del Comune di Palagiano, hanno approvato uno schema di convenzione nei rispettivi Consigli Comunali;
- Come da documento sintetico allegato al Decreto n. 1 del Commissario ad Acta dell'ARO 3/TA, si rilevano difformità nei testi approvati;
- Il Comune di Palagiano rileva delle perplessità tecnico-finanziarie in ordine all'impianto organizzativo e gestionale previsto dallo schema di convenzione giusta DGR 2877/2012;
- Le difformità dei testi di convenzione approvati dai Comuni di Ginosa, Massafra e Castellaneta risultano superate;
- Non sono emerse dai rappresentanti dei Comuni presenti indicazioni relative all'assetto di *governance* dell'ARO;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 3/TA e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 5/TA, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare il testo della convenzione dell'ARO 3/TA, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:
 - il Comune di Massafra quale Comune capofila dell'ARO 3/TA;

- il Sindaco del Comune di Massafra Dott. Martino Tamburrano quale Presidente dell'ARO 3/TA;
 - il Sindaco del Comune di Castellaneta Avv. Giovanni Gugliotti, quale Vicepresidente dell'ARO 3/TA;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 3/TA Arch. Aldo Caforio, dipendente del Comune di Castellaneta;
 - il Segretario dell'ARO 3/TA il dott.ssa Lucia D'Arcangelo, segretario generale del Comune di Massafra;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 3/TA l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
 5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 3/TA l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 3/TA entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
 6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 3/TA, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Ing. Domenico Lovascio

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 3/TA
CONVENZIONE ARO 3/TA
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 3 DELLA
PROVINCIA DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente - Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 3/TA Ing. Domenico Lovascio,

premessso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 3 costituito dai Comuni di Castellana, Ginosa, Massafra e Palagiano;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato l'Ing. Domenico Lovascio, quale Commissario ad Acta per l'ARO 3/TA, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 3/TA n. 2 del 21/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Castellana, Ginosà, Massafra e Palagianò, rientranti nel bacino A.R.O. 3 della Provincia di Taranto, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3
(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 3 - Provincia di Taranto", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 3 – Provincia di Taranto)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 3 della Provincia di Taranto con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5**(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)**

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e

- trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
 - e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
 - f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
 - g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
 - h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
 - i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla

gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;

- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 3/TA n. 2 del 21/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 21/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede

dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di

inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 3/TA" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il

servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione

della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O. 3/TA relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la

contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune

capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei

Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 3/TA;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta

Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal

contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per

eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 3/TA n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15
(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 3/TA.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 3/TA

(Ing. Domenico Lovascio)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 5/TA 21 giugno 2013, n. 2

D.G.R. n. 957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 5/TA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "*i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge*";

VISTA la DGR 957 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando l'ing. Domenico Lovascio quale Commissario ad Acta per l'ARO 5/TA;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 22/05/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 5/TA per il giorno 03/06/2013 ore 11:00 presso il Palazzo di Città di Taranto;

CONSIDERATO che alla riunione su indicata hanno partecipato:

- PICHIERRI Fabio, Vicesindaco del Comune di Sava,
- DI TARANTO Vito, Sindaco del Comune di Leporano,
- ANDRISANO Lino, Sindaco del Comune di Fragnano,
- DE PASCALE Emidio, Sindaco del Comune di Torricella;

CONSIDERATO l'esito della riunione su indicata dalla quale si evince che:

- Tutti i Comuni dell'ARO, ad eccezione del Comune di Leporano, hanno approvato la medesima convenzione nei rispettivi Consigli Comunali;
- Il Comune di Leporano ha approvato il testo di convenzione recante una modifica all'art. 6, prevedendo l'elezione a maggioranza del Presidente;
- Il Comune di Leporano ha confermato la modifica su indicata;

RITENUTO necessario adottare un modello di *governance* conforme al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

RITENUTO necessario redigere il testo della convenzione dell'ARO 5/TA e definire la *governance* dell'ARO, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 957/2013, al fine di attivare quanto prima le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello Schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostantive relative alla costituzione dell'ARO 5/TA, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare il testo della convenzione dell'ARO 5/TA, allegato alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità allo schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
3. di nominare:
 - il Comune di Manduria quale Comune capofila dell'ARO 5/TA;
 - il Sindaco del Comune di Manduria Dott. Roberto Massafra quale Presidente dell'ARO 5/TA;
 - il Sindaco del Comune di Pulsano Avv. Giu-

seppe Ecclesia, quale Vicepresidente dell'ARO 5/TA;

- il Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 5/TA l'Ing. Antonio Pescatore, dipendente del Comune di Manduria;
 - il Segretario dell'ARO 5/TA il dott. Graziano Iurlaro, segretario generale del Comune di Manduria;
4. di demandare all'Assemblea dell'ARO 5/TA l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, tali da renderlo operativo, entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
 5. di demandare all'Assemblea dell'ARO 5/TA l'attivazione, in conformità all'art. 5 dell'allegata convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 5/TA entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento in ottemperanza all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
 6. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 5/TA, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Ing. Domenico Lovascio

ALLEGATO 1
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 5/TA
CONVENZIONE ARO 5/TA
(art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) n. 5 DELLA
PROVINCIA DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio Industriale, il Commissario ad Acta dell'ARO 5/TA Ing. Domenico Lovascio,

premessò che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta

Ottimale (A.R.O.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. n. 5 costituito dai Comuni di Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano, Torricella, Manduria e Sava;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato l'Ing. Domenico Lovascio, quale Commissario ad Acta per l'ARO 5/TA, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;
- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n.

24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

dispone quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/TA n. 2 del 21/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni di Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano, Torricella, Manduria e Sava, rientranti nel bacino A.R.O. 5 della Provincia di Taranto, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio

specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. n. 5 - Provincia di Taranto", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. n. 5 – Provincia di Taranto)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 3 della Provincia di Taranto con sede presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni

- associati, per la formale approvazione;
- c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
 - d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
 - e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
 - f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
 - g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
 - h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti

urbani e assimilati.

- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/TA n. 2 del 21/06/2013. Nella prima seduta, l'Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l'assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.

2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 21/06/2013, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l'Assemblea procede all'elezione a

maggioranza assoluta.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell'ARO diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.. Fino all'elezione del nuovo Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote.

10. Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

11. Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

13. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

1. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati

delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 5/TA" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All'uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell'Ufficio comune di ARO.

4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all'attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

5. Il Comune capofila esegue, attraverso l'Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all'ATO, e all'Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle

procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

2. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O. 5/TA relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

3. I costi del funzionamento dell'Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attività dell'Ufficio Comune di ARO.

4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO citato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno

nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all'aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell'Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l'incentivo per l'efficacia del servizio di raccolta.

10. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o

degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

11. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai principi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei

- servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;
- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore

del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l'ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga;

- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune;
- i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 5/TA;
- k) dispone la nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010;
- l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l'attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.

2. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11**(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)**

1. I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.

I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all'Ente capofila come indicato al precedente art. 8.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le

procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall'Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l'espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- f) nominano, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza,

gli assistenti del Direttore dell'Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto principale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

5. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell'Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell'Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di

impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell'Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Comune.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell'Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più

Comuni dell'ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 del TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 5/TA n. 2.
2. L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali

integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni rientranti nell'ARO 5/TA.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 5/TA

(Ing. Domenico Lovascio)



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**